

Care colleghe e cari colleghi,

dopo ventidue anni di pubblicazioni del nostro storico giornale "FABI in Trentino" abbiamo pensato, con spirito innovativo, di sostituire la versione cartacea con questa moderna ed attuale versione digitale. Oggi la diffusione delle notizie richiede tempi veloci che il giornale tradizionale non riesce a garantire, le informazioni talvolta diventano obsolete nel giro di pochi giorni e talvolta anche dopo poche ore. Quindi dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso di "svecchiare" il nostro organo di informazione con l'obiettivo di migliorare ed intensificare il rapporto con i nostri iscritti.

Buona lettura.

Tavolo sindacale BCC trentino: firmato l'accordo

Nella tarda serata di venerdì 10 luglio abbiamo sottoscritto con la Federazione di Trento l'Accordo provinciale di costituzione dell'Ente Bilaterale di Categoria e del Fondo Trentino per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità, definendo inoltre l'erogazione per tutti i colleghi aventi diritto di una quota del Premio variabile di Risultato 2015, già in questo fine mese o al massimo entro agosto.

L'intesa, di cui alleghiamo il testo, si presenta ampia e articolata.

I CONTENUTI PIÙ RILEVANTI

- Viene costituito "l'Ente Bilaterale territoriale di Categoria" che dovrà gestire, attraverso un Comitato paritetico Aziende e Lavoratori, il "Fondo per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità del personale delle Casse Rurali Trentine ed Enti collegati".
- L'Ente Bilaterale gestirà inoltre:
 - iniziative in materia di formazione
 - azioni di riqualificazione professionale
 - certificazione del livello di competenze e gestione della banca dati delle professionalità nel settore.
- Il Fondo sarà finanziato con risorse a carico delle aziende, dei lavoratori e degli amministratori. La misura delle contribuzioni sarà definita con apposito accordo entro il prossimo 31 ottobre (data entro la quale a livello nazionale le parti si sono impegnate a rinnovare il CCNL) e nei 30 giorni successivi, sarà sottoposta al giudizio di tutti i lavoratori trentini destinatari tramite referendum. Diverranno, per-



Domenico Mazzucchi

- tanto, pienamente operative solo nel caso di esito favorevole del referendum medesimo.
- Il Fondo finanzia la ristrutturazione del sistema che potrà avvenire attraverso i prepensionamenti, la solidarietà espansiva e difensiva, la mobilità interna del sistema e favorire la conferma dei lavoratori precari.
- Viene confermata la costituzione di una "Cabina di regia" provinciale (anch'essa paritetica) impegnata a monitorare l'andamento del sistema con particolare attenzione alle situazioni di criticità nel settore. Entro il 31 ottobre la cabina di regia dovrà emanare

direttive che propongano criteri coerenti per la definizione dei compensi di Dirigenti e Amministratori (per quanto nelle sue potestà impositive), nonché indirizzi per il monitoraggio e lo stretto controllo dei costi di funzionamento degli organismi statutari di tutte le aziende trentine del sistema.

- Come da impegni presi nell'accordo dell'11 marzo scorso, in busta paga del presente mese di luglio, o al massimo in quello di agosto, sarà erogata una quota del 50% dell'importo derivante dall'applicazione - attualmente non più vigente - del meccanismo di calcolo del P.d.R. dello scorso anno 2014. L'erogazione (definita "Quota di Retribuzione Variabile" e che non trova alcun supporto normativo nel CCNL o in altre intese), sarà corrisposta a titolo di anticipo riassorbibile nel caso di analoghe future previsioni nazionali. Per le stime in nostro possesso essa comporterà per gli aventi diritto (tutti i colleghi di Casse con Bilancio in utile) e una erogazione media di circa 1.000 euro. A breve, dopo la verifica tecnica con la Federazione, saremo in grado di fornirvi i dati precisi per ogni Cassa Rurale.

I NOSTRI GIUDIZI E COMMENTI

- Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per i contenuti dell'intesa sottoscritta. Essa, infatti, non solo sancisce il pieno diritto dei lavoratori di essere parte attiva e determinante in tutte le scelte riguardanti la ristrutturazione del sistema delle Casse Rurali trentine, ma certifica in primo luogo il pieno diritto, da oggi in avanti, ad una contrattazione locale di secondo livello ancora più forte e

strutturata (pensiamo solo che lo scorso dicembre eravamo pronti ad 8 giornate di sciopero contro la cancellazione di ogni contrattazione locale e nazionale, che Federcasse pretendeva di sostituire con "Regolamenti aziendali unilaterali").

- Riteniamo che il lavoro svolto risulti di enorme importanza e aiuto anche per il tavolo nazionale: grazie ai concreti risultati di casa nostra le nostre strutture sindacali nazionali possono a buona ragione rivendicare e dimostrare con i fatti la efficacia delle politiche sindacali di partecipazione nella difficile gestione delle problematiche del Movimento. Ancora una volta il tavolo trentino ha dimostrato di saper essere anticipatore e trainante: così come è stato a suo tempo per la costituzione del Fondo Pensione complementare trentino e della Cassa Mutua, a cui sono poi seguite, in tempi diversi, analoghe intese nazionali.
- Consideriamo la costituzione di un Fondo di solidarietà trentino una soluzione estremamente efficace ed efficiente. Il nuovo Fondo si appoggerà ai Fondi nazionali esistenti, ma ha il vantaggio di una normativa costruita e pensata sulle specifiche necessità delle nostre Casse Rurali (primo tra tutti la flessibilità annuale delle contribuzioni sulla base delle esigenze che man mano emergeranno), e la certezza di massima trasparenza e semplicità di funzionamento. In termini di paragone si pensi soltanto, in proposito, che per diverse cause - peraltro tutte ragionevoli e assennate - solo nel settembre 2014 in sede nazionale è stato definito il Regolamento del Fondo nazionale per l'occupazione previsto dal CCNL 2012, ma esso, ancora oggi,



non è concretamente operativo in ragione del fatto che non sussistono le condizioni per la istituzione dell'Ente bilaterale deputato alla sua gestione.

- Sottolineiamo l'importanza e la positività - anche in questo caso unici in tutto il territorio nazionale! - di una intesa che riconosce quote variabili di retribuzioni legate ai Bilanci 2014. Al di là del fatto in sé, esso certifica il riconoscimento del ruolo dei lavoratori, ed in ultima analisi la loro dignità e la loro piena legittimità a rappresentare e difendere fino in fondo i loro diritti.

In questi contesti e con tutto quello che stiamo vivendo in questi mesi, ci pare davvero che tutto ciò non sia affatto un dato di poco conto!

Nei prossimi mesi proseguirà il lavoro per allargare agli Enti Centrali l'Accordo sul salario variabile 2014 e, attenti alle evoluzioni del tavolo nazionale ed in piena sintonia con esso, proseguiremo i lavori per riempire di contenuti le intese sottoscritte, avviare le procedure per il referendum e procedere appena possibile al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale.

Si rafforza il mercato del lavoro

Positiva la dinamica dei contratti di lavoro che registra un saldo positivo

Il mercato del lavoro riprende vigore grazie allo slancio prodotto da nuovi contratti e per effetto della crescita delle trasformazioni a tempo indeterminato. Positivo il saldo tra attivazioni e cessazioni con un balzo in avanti per i contratti a tempo indeterminato

Arrivano buone notizie dal mercato del lavoro che a maggio registra un incremento di 185mila nuovi contratti di lavoro. Dal report diffuso dal Ministero del Lavoro emerge che le attivazioni sono state 934.258 contro 749.551 cessazioni per un saldo positivo pari a 184.707 unità.

Nel dettaglio, i nuovi rapporti di lavoro sono stati, nel complesso, 934.258 di cui il 19% a tempo indeterminato mentre il 68,8% a tempo determinato.

A margine troviamo invece le altre tipologie contrattuali con le collaborazioni che raggiungono il 3,9% seguite dall'apprendistato al 2,1% e dalla voce "altro" che rappresenta il 5,9% del totale.

Infine, rispetto allo scorso anno, aumentano del 43,2 le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.



Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie

(fonte Bankitalia, 8 luglio 2015)

Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD)

La direttiva **BRRD** (*Bank Recovery and Resolution Directive*) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per il suo recepimento.

La BRRD dà alle autorità di risoluzione (cfr. *infra* per la descrizione dell'architettura istituzionale) poteri e strumenti per:

- pianificare la gestione delle crisi;
- intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
- gestire al meglio la fase di "risoluzione". Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari.

Perché sono state introdotte le nuove regole europee?

Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell'Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato sono stati necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all'economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l'equilibrio del bilancio pubblico. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più paesi.

Che cos'è la risoluzione di una banca?

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi



Allo sportello

essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

Quali sono gli strumenti di risoluzione?

Le autorità di risoluzione potranno:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.


Che cosa è il bail-in?

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Come funziona il bail-in?

Il grafico che segue illustra in modo semplificato il funzionamento del bail-in.



Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti.

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietary" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.



Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie

di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela; l'informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.

E cosa rischiano i depositanti?

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel

caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.

Da quando sarà applicabile il bail-in?

In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già da quest'anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto.

Gli orientamenti sull'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione europea già prevedono la necessità di coinvolgere gli azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni, quale misura di *burden-sharing* necessaria per ritenere il sostegno pubblico compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato.

DAL MONDO ABI

Lo scorso 20 luglio si è concluso il processo di fusione di Banca di Trento e Bolzano in Intesa Sanpaolo.

La fusione non avrà alcuna ricaduta occupazionale, non ci saranno esuberanti ma "eccedenze produttive" e pertanto dovrà essere affrontata con l'Azienda la ricollocazione di alcuni colleghi.

Verranno mantenuti tutti gli attuali trattamenti economici e normativi comprese le peculiarità dei trattamenti in essere presso Btb, il rapporto di lavoro prosegue quindi senza soluzione di continuità.

L'operazione di fusione s'inquadra nell'ambito del Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2014 – 2017, che prevede, tra le numerose iniziative, la semplificazione societaria delle banche appartenenti alla Divisione Banca dei Territori che sarà attuata attraverso una riduzione graduale e significativa del numero delle entità giuridiche. Le filiali della banca manterranno il marchio Banca di Trento e Bolzano che sarà affiancato da vetofanie riportanti il marchio Intesa Sanpaolo.

Da questo breve trafiletto inviamo a tutti i colleghi i nostri auguri un buon lavoro nella nuova realtà societaria certi che sapranno distinguersi come sempre per impegno e professionalità.

